

Professioni legali: 3600 posti per le scuole di specializzazione

La domanda dovrà essere inviata entro l'11 ottobre

di [Redazione Altalex](#)

Pubblicato il 28/09/2021

Al via il concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali. Nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 76 del 24 settembre 2021 è stato pubblicato il bando di concorso per le scuole di specializzazione per le professioni legali a.a. 2021-2022 (testo in calce). Sono 3600 i laureati in giurisprudenza che potranno essere ammessi alle scuole, ripartiti tra gli istituti di specializzazione secondo quanto indicato nell'[allegato 1](#) al bando.

Sommario

- [Requisiti di partecipazione](#)
- [Presentazione della domanda](#)
- [La prova d'esame](#)
- [Valutazione della prova e dei titoli](#)

Requisiti di partecipazione

Sono ammessi al concorso tutti coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento e coloro che hanno ottenuto la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza.

Presentazione della domanda

Ciascun candidato dovrà presentare la domanda di partecipazione al concorso, compilata secondo il modello predisposto dalla specifica scuola, presso la segreteria dei corsi di studio di giurisprudenza dell'ateneo sede della scuola di specializzazione per la quale si concorre entro e non oltre l'11 ottobre 2021.

I candidati che non siano in possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma intendano conseguirlo comunque in data anteriore alla prova d'esame, possono presentare domanda di partecipazione con riserva.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della tassa a tal fine stabilita dalla competente università

La prova d'esame

La prova d'esame si svolgerà il 12 novembre 2021 su tutto il territorio nazionale, presso le università sedi delle scuole di specializzazione per le professioni legali indicate nell'allegato 1 del bando.

La prova d'esame sarà unica a livello nazionale e consisterà nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla sui seguenti argomenti:

- diritto civile
- diritto penale
- diritto amministrativo
- diritto processuale civile
- procedura penale.

Obiettivo dell'esame è verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche riguardanti le materie sopra indicate.

Il tempo massimo per l'espletamento della prova è di novanta minuti.

Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di codici commentati e annotati con la giurisprudenza.

Ciascun ateneo nominerà la propria commissione giudicatrice del concorso, il comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata dalla commissione giudicatrice sulla base del punteggio complessivo riportato.

Valutazione della prova e dei titoli

La commissione giudicatrice, ai fini della compilazione della graduatoria, ha a disposizione per ogni candidato 60 punti, dei quali cinquanta per la valutazione della prova d'esame, cinque per la valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea.

**CONCORSO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI >>
SCARICA IL PDF**

(da www.altalex.com)

specializzazione nell'anno accademico 2021/2022;
Vista la nota del Ministero della

presentata domanda di partecipazione con riserva ove il candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo consegua comunque in data anteriore alla prova d'esame. Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della tassa a tal fine stabilita dalla competente universita'.

2. Per l'ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia.

3. E' facolta' dell'ateneo disporre l'esclusione dei candidati dal concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale, con motivato provvedimento del direttore amministrativo.

Art. 4

Prova d'esame

1. La prova di esame e' unica a livello nazionale e consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. La prova d'esame e' volta a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche riguardanti le materie innanzi indicate. I quesiti sono segreti e ne e' vietata la divulgazione. E' altresì vietata l'introduzione nell'aula di telefoni portatili e di altri strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma.

2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l'espletamento della prova e' di novanta minuti.

3. Durante la prova non e' ammessa la consultazione di testi e di codici commentati e annotati con la giurisprudenza.

Art. 5

Commissione giudicatrice

1. Con decreto rettorale e' costituita, presso ciascuno degli atenei di cui all'allegato 1, una Commissione giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta dal componente avente maggiore anzianita' di ruolo ovvero, a parita' di anzianita' di ruolo, dal piu' anziano di eta'.

2. La Commissione e' incaricata di assicurare la regolarita' dell'espletamento delle prove di esame, ivi compresa la consegna e il ritiro degli elaborati, nonche' la verbalizzazione. La Commissione valuta la prova d'esame, il curriculum degli studi universitari e il voto di laurea, secondo i criteri di cui all'allegato 2, e provvede inoltre a definire la graduatoria dei candidati ai sensi dell'art. 5.

3. Con lo stesso decreto e' nominato un apposito comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento.

4. Il giorno dello svolgimento della prova, alle ore 10,00, la Commissione giudicatrice costituita presso la facolta' di giurisprudenza di «Sapienza» Universita' di Roma, previo controllo dell'integrita' dei plichi contenenti le prove d'esame, invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti le prove d'esame ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537.

5. Il numero che contrassegna la prova d'esame sorteggiata e' comunicato, per via telematica, ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini dell'immediato espletamento della prova di esame. La consegna degli elaborati e' effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a disposizione decorre dal momento in cui la Commissione autorizza l'apertura delle buste contenenti i questionari. E' in ogni caso disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della commissione.

6. Per la stampa, la predisposizione dei plichi contenenti le singole prove di ammissione, nonché per l'analisi e l'accertamento dei risultati, il Ministero dell'università e della ricerca si avvale del CINECA.

7. Dal venerdì 5 novembre a martedì 9 novembre 2021 i responsabili del procedimento di ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati presso il Consorzio interuniversitario CINECA, al quale inoltrano, anche per via telematica, i moduli risposte compilati dai candidati successivamente all'espletamento della prova d'esame per la loro correzione.

8. L'esito della correzione degli elaborati è comunicato dal CINECA stesso ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui all'art. 6 da parte della Commissione giudicatrice.

Art. 6

Valutazione della prova e dei titoli

1. Ai fini della compilazione della graduatoria in relazione ai posti disponibili, la Commissione giudicatrice di cui all'art. 4 ha a disposizione, per ciascun candidato, sessanta punti, dei quali cinquanta per la valutazione della prova d'esame, cinque per la valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea.

2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene secondo i criteri stabiliti nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 7

Ammissione alla scuola di specializzazione

1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice di cui all'art. 4 sulla base del punteggio complessivo riportato.

2. A parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane d'età.

3. Coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso una delle sedi indicate nell'allegato 1, collocandosi in soprannumero, possono chiedere l'iscrizione alla scuola presso una qualunque università che non ha ricoperto i posti risultanti dal predetto allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2021

Il Ministro dell'università
e della ricerca
Messa

Il Ministro
della giustizia
Cartabia

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

